



Città di Adria

(Provincia di Rovigo)

*Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
e
Gestione dei Servizi Cimiteriali*

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Presunzione di legittimazione
- Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

Capo II – Depositi di osservazione ed obitori, casa funeraria, sala del commiato

- Art. 7 - Depositi di osservazione ed obitori
- Art. 8 - Casa funeraria – requisiti
- Art. 9 – Sala del Commiato - requisiti

Capo III - Feretri

- Art. 10 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 11 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 12 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 13 - Fornitura gratuita di feretri
- Art. 14 - Piastrina di riconoscimento

Capo IV - Trasporti funebri

- Art. 15 - Modalità del trasporto e percorso
- Art. 16 - Trasporti funebri – requisiti dei mezzi di trasporto
- Art. 17 - Orario dei trasporti
- Art. 18 - Norme generali per i trasporti
- Art. 19 - Riti religiosi o civili
- Art. 20 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 21 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Art. 22 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 23 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 24 - Trasporti di salme all'estero o dall'estero
- Art. 25 - Trasporto di ceneri e resti
- Art. 26 - Rimessa delle autofunebri

TITOLO II - CIMITERI

Capo I - Cimiteri

- Art. 27 - Elenco cimiteri
- Art. 28 - Disposizioni generali Vigilanza
- Art. 29 - Servizio di custodia
- Art. 30 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 31 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art. 32 – Camera mortuaria
- Art. 33 – Ossario comune
- Art. 34 – Cinerario comune

Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

- Art. 35 - Disposizioni generali
- Art. 36 - Piano regolatore cimiteriale

Capo III - Inumazione e tumulazione

- Art. 37 - Inumazione
- Art. 38 - Cippo, lapide, copritomba
- Art. 39 - Tumulazione
- Art. 40 - Deposito provvisorio

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 41 - Esumazioni ordinarie
- Art. 42 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 43 - Esumazione straordinaria
- Art. 44 - Estumulazioni
- Art. 45 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento
- Art. 46 - Raccolta delle ossa
- Art. 47 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare
- Art. 48 - Disponibilità dei materiali

Capo V - Cremazione

- Art. 49 - Crematorio
- Art. 50 - Registro della cremazione
- Art. 51 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 52 - Cremazione dei resti mortali. Irreperibilità della famiglia

- Art. 53 - Urne cinerarie
- Art. 54 - Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione
- Art. 55 - Consegna delle urne cinerarie
- Art. 56 - Dispersione delle ceneri
- Art. 57 - Sepoltura di urna cineraria in cimitero
- Art. 58 - Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

Capo VI - Polizia dei cimiteri

- Art. 59 – Orario – regolamentazione funerali
- Art. 60 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 61 - Divieti speciali
- Art. 62 - Riti funebri
- Art. 63 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art. 64 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 65 - Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

- Art. 66 - Sepolture private
- Art. 67 - Durata delle concessioni
- Art. 68 - Modalità di concessione
- Art. 69 - Uso delle sepolture private
- Art. 70 - Manutenzione
- Art. 71 - Costruzione dell'opera – Termini
- Art. 72 - Cappelle private e tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri

Capo II - Divisione, subentri, rinunce

- Art. 73 - Divisione, Subentri
- Art. 74 - Rinuncia a concessione a tempo determinato
- Art. 75 - Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 76 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 77 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Capo III - Revoca, decadenza, estinzione

- Art. 78 - Revoca
- Art. 79 - Decadenza
- Art. 80 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 81 - Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I - Imprese e lavori privati

- Art. 82 - Accesso al cimitero
- Art. 83 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 84 - Responsabilità - Deposito cauzionale
- Art. 85 - Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 86 - Introduzione e deposito di materiali
- Art. 87 - Orario di lavoro
- Art. 88 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 89 - Vigilanza
- Art. 90 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Capo II - Imprese pompe funebri

- Art. 91 - Funzioni - Licenza
- Art. 92 - Obblighi e Divieti
- Art. 93 - Requisiti strutturali, gestionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni varie

- Art. 94 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri
- Art. 95 - Catasto cimiteriale e registrazioni
- Art. 96 - Annotazioni in catasto cimiteriale
- Art. 97 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 98 - Schedario dei defunti
- Art. 99 - Scadenario delle concessioni

Capo II - Norme transitorie - Disposizioni finali

- Art. 100 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 101 - Responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali
- Art. 102 - Concessioni pregresse
- Art. 103 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
- Art. 104 - Tariffe
- Art. 105 - Esenzioni e condizioni
- Art. 106 - Servizio di illuminazione votiva
- Art. 107 - Norma finale e di rinvio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alla L.R. 4 marzo 2010, n. 18, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Articolo 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Le funzioni gestionali sono demandate al Dirigente/Responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica, il Responsabile dell'Ufficio Contratti per la parte contrattuale e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge, come precisato al successivo articolo 101.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso le forme di gestione individuate dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L..

Articolo 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle

disposizioni di legge vigenti in materia, tramite il Medico dell'A.S.L., i custodi dei cimiteri, i necrofori, i privati concessionari di servizi speciali e gli uffici comunali, ciascuno per la parte di sua competenza.

Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

Pei rapporti con il comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 4.

Articolo 4

Presunzione di legittimazione

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti (edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 5

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
- b) le esumazioni e le estumulazioni, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- c) la cremazione, nei casi indicati al precedente punto a);

- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 13;
- g) l'iscrizione nel registro della cremazione.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

Il Consiglio con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 6

Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico negli uffici comunali e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo II

Depositi di osservazione ed obitori, casa funeraria, sala del commiato

Articolo 7

Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione sono pure accolti i cadaveri per i quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2010.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

Ai fini di consentire quanto previsto dal comma precedente, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'azienda ULSS e al Comune.

La sorveglianza deve essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Articolo 8

Casa funeraria - requisiti

L'art. 16 della legge regionale n. 18/2010 definisce come "casa funeraria" la struttura autorizzata allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie della sala del commiato.

La gestione della casa funeraria è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebre.

La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti minimi generali:

1. locali di norma ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:
 - a. accoglimento o osservazione del cadavere durante il periodo di osservazione;
 - b. esecuzione dei trattamenti consentiti;
 - c. preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa;
 - d. celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per salme;
 - e. celebrazione del commiato.
2. ulteriori locali:
 - a. servizi igienici per il personale;
 - b. spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto;
 - c. servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap.
3. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;
4. illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
5. altezza libera interna non inferiore a m. 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali;
6. impianto di illuminazione di emergenza;
7. locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti;
8. locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali.

Requisiti minimi specifici per i locali destinati all'osservazione, trattamenti e preparazione del cadavere:

1. superficie minima in pianta dei singoli locali non inferiore a mq. 20 con lato minimo non inferiore a m. 4;
2. pavimenti, pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili e privi di connessioni ad angolo;
3. condizionamento ambientale idoneo;
4. per il solo locale destinato ai trattamenti e preparazione del cadavere:
 - a. lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o detergente antisettico;
 - b. tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti in acciaio inox perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio;
 - c. sistema di aspirazione dei gas.

Il locale destinato all'accoglimento e osservazione del cadavere deve essere accessibile direttamente dall'esterno e dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del cadavere anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 9

Sala del commiato – requisiti

L'art. 17 della legge regionale n. 18/2010 definisce "sala del commiato" la struttura destinata, a richiesta dei famigliari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

La gestione della struttura può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale.

La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:

1. locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'eterno;
2. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
3. illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
4. altezza libera interna non inferiore a m. 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali;
5. superficie libera in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiori a mq. 70 con lato minimo non inferiore a m. 7;
6. impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;
7. servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
8. dotazioni di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.

Capo III

Feretri

Articolo 10

Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva o il cadavere è portatore di radioattività, si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due commi del precedente articolo 7.

Articolo 11

Verifica e chiusura feretri

L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio.

All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione.

Articolo 12

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Le caratteristiche dei feretri e la qualità dei materiali, per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), della L.R. 4 marzo 2010, n. 18.

Articolo 13

Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente del servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Articolo 14

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV

Trasporti funebri

Articolo 15

Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.

La vigilanza sui trasporti funebri è esercitata dal Comune, che si avvale dell'A.S.L. per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari.

Articolo 16

Trasporti funebri – requisiti dei mezzi di trasporto

Nel territorio del Comune i trasporti funebri, ovvero ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione, ai sensi dell'art. 24 della L. R. n. 18/2010, sono svolti esclusivamente con mezzi a ciò destinati.

I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.

I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.

Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.

Il trasporto funebre deve essere effettuato con le modalità previste dal Capo IV della L.R. 4 marzo 2010, n. 18.

Articolo 17

Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco o suo delegato.

Gli orari dei funerali sono stabiliti tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma e con l'organizzazione degli orari delle sepolture da effettuarsi nel cimitero.

Articolo 18

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al Capo IV e V della L.R. 4 marzo 2010, n. 18.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 19

Riti religiosi o civili

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 20

Trasferimento di salme senza funerale

Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso.

L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Articolo 21

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda ULSS detta le iscrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

Ai fini di consentire quanto previsto al comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'Azienda ULSS e al Comune.

Articolo 22

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato con provvedimento amministrativo a seguito di domanda degli interessati con modalità previste dalla Legge Regionale.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al provvedimento è successivamente allegata la certificazione dell'addetto al trasporto, relativa alla verifica di cui all'articolo 11.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 12, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.

Per i morti di malattie infettive di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, l'Azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute pubblica.

L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.

Articolo 23

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. 285/90 e dalla L.R. 18/2010.

Articolo 24

Trasporti di salme all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, sono rilasciate dai soggetti competenti come individuati dalla normativa regionale (legge regionale Veneto n. 18/2010, art. 26).

Articolo 25

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune, ove sono depositati.

Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio.

Articolo 26

Rimessa delle autofunebri

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II

CIMITERI

Capo I

Cimiteri

Articolo 27

Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

I) Cimitero del Capoluogo (ADRIA)

II) Cimiteri delle frazioni:

- Cimitero di BARICETTA
- Cimitero di BOTTRIGHE
- Cimitero di BELLOMBRA
- Cimitero di MAZZORNO Sinistro
- Cimitero di CA' EMO
- Cimitero di FASANA

Articolo 28

Disposizioni generali Vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e delle eventuali norme regionali.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale o personale preposto dal soggetto gestore.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla, per i profili igienico-sanitari, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 29

Servizio di custodia

A ciascun cimitero comunale è addetto il custode o personale preposto dal soggetto gestore del cimitero.

Il custode o personale preposto dal soggetto gestore del cimitero è responsabile della custodia e manutenzione del cimitero nonché dei servizi che in esso si svolgono in particolare:

- per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile;
- presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
- sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
- iscrive sull'apposito registro le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni con le indicazioni prescritte dal Regolamento 10 settembre 1990, n. 285, (anche su supporto informatico) nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti ecc..
 - Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli uffici comunali.
 - Il registro deve essere conservato negli archivi presso l'ufficio del custode nel cimitero del capoluogo.
 - Cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione; regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia al Comune.
 - Sorveglia a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato; regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco, conservando le chiavi dei cancelli.
 - Durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia a che siano rispettate da parte dei visitatori le norme e i divieti stabiliti dal presente regolamento; vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri privati, la installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato.
 - Controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari; dispone per la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi chiedendo quando occorre una disinfezione; è responsabile del buon andamento del cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento.

Articolo 30

Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle

salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

La sepoltura in tali aree avviene a seguito di specifica richiesta degli aventi titolo, come individuati nell'atto che istituisce i suddetti reparti speciali.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 31

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- e) le salme di persone residenti nei Comuni limitrofi ma sotto la giurisdizione ecclesiastica di una delle Parrocchie di culto cattolico del Comune di Adria;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;
- g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- h) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori Comune;

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 30 2° comma, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto su conforme deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 32
Camera mortuaria

La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

Articolo 33
Ossario comune

L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai famigliari per la collocazione in altra sepoltura.

Articolo 34
Cinerario comune

Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai famigliari per la collocazione in altra sepoltura.

Capo II
Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Articolo 35
Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 36.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede la Giunta con propria deliberazione.

Con l'approvazione del piano regolatore cimiteriale, il comune, con atto del Consiglio Comunale, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive circolari esplicative.

Articolo 36
Piano regolatore cimiteriale

Il consiglio comunale adotta, o se già ne disponga procede all'aggiornamento dei piani regolatori

cimiteriali dei cimiteri del capoluogo e frazioni, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda unità sanitaria locale. Si applica l'articolo 139 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. Nella elaborazione del piano, il responsabile dell'Ufficio Tecnico deve tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
- g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private (sepolcri/sarcofaghi);
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia);
- f) aree destinate alla dispersione delle ceneri e/o interrimento delle stesse o delle urne cinerarie;
- g) cellette ossario;
- h) nicchie cinerarie;
- i) ossario comune;
- l) cinerario comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale ed in riferimento alla tipologia costruttiva, conformazione dell'impianto cimiteriale .

Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

Capo III

Inumazione e tumulazione

Articolo 37

Inumazione

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno 50 centimetri. I vialetti di separazione devono essere provvisti di sistemi fognanti adatti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse stesse.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.

Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 38

Cippo, lapide, copritomba

Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo verrà applicata a cura del Comune una targhetta marmorea con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data del decesso.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal comune, l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copritomba di superficie complessiva non superiore

alla superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile dell'Ufficio Tecnico in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale.

Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 39 **Tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure stabilite dalla Circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993 n. 24:

lunghezza: cm. 225

altezza: cm. 70

larghezza: cm. 75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di metri 0,70, di larghezza metri 0,30 e di altezza metri 0,30.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori a metri 0,30 per larghezza e altezza e metri 0,50 di lunghezza.

Nei loculi, anche assieme a feretri di congiunti ivi tumulati, è permessa la collocazione, in relazione alla capienza:

- di uno o più contenitori contenenti le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvencono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie;
- di una o più urne cinerarie contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione.

Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 40

Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente collocato presso:

- a) un loculo del blocco riservato ai Cittadini Illustri;
- b) un loculo non utilizzato e/o riservato a persona vivente;
- c) un loculo all'interno di una tomba privata.

La concessione provvisoria, deve risultare da apposito atto scritto ed è ammessa nei seguenti casi:

- 1) per coloro che hanno provveduto ad effettuare, in mancanza di loculi disponibili, il versamento nelle casse comunali di una somma a titolo di acconto necessaria per la prenotazione di un loculo all'interno di una nuova costruzione in fase di ultimazione;
- 2) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino/manutenzione di tombe private.

Per i casi previsti nel sopraindicato punto 1), si precisa che:

- il concessionario ad ultimazione dei lavori di costruzione del nuovo blocco a loculi è tenuto a presentarsi presso il Servizio Concessioni Cimiteriali per provvedere a regolarizzare l'atto di concessione per il loculo a suo tempo prenotato e a pagare, se dovuto e comunque prima della sepoltura, l'eventuale saldo per la concessione;
- la durata della concessione decorre dalla data della sottoscrizione della stessa;
- tutte le spese di apertura del loculo provvisorio, traslazione della salma dal loculo provvisorio al loculo definitivo, sono a completo carico dell'Amministrazione Comunale.

Per i casi previsti nel sopraindicato punto 2), si precisa che:

- tutte le spese sono a completo carico del concessionario o degli eredi della tomba privata.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di urne cinerarie e contenitori di resti ossei.

Capo IV

Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 41

Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri del comprensorio comunale, il turno ordinario di inumazione è di anni 10. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con

ordinanza del sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, (escludendo luglio e agosto) e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato (scheletrizzato) al momento della esumazione.

In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione (scheletrizzazione), sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

In caso di reinumazione dei resti mortali di cadavere non mineralizzato, sarà cura del comune, fornire e mettere in opera un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo verrà applicata a cura del Comune una targhetta marmorea con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data del decesso.

Le esumazioni sono eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico, o impedendo l'accesso al pubblico nella zona in cui si stanno svolgendo le operazioni di esumazione. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

Le ossa ed i resti che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di deporle in cellette-ossario avuti in concessione.

In questo caso le ossa od i resti devono essere racchiuse in una cassetta di zinco come prescritto dal Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ect. sono smaltiti nel rispetto delle norme di legge in vigore.

Articolo 42

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Compete all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune nonché la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

Annualmente, l'incaricato dal responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo, ai fini dell'articolo 6 del presente regolamento.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 43

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dal registro delle cause di morte tenuto dall'azienda unità sanitaria locale se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe previste nelle tabelle che ogni anno la Giunta comunale approva, da corrispondersi anticipatamente al Comune a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico, o impedendo l'accesso al pubblico nella zona in cui si stanno svolgendo le operazioni di esumazione. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

Articolo 44

Estumulazioni

Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione o estumulazioni prima della scadenza della concessione.

Sono estumulazioni alla scadenza della concessione, od ad esse equiparate, quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato di 50 o 35 anni a secondo del tipo di contratto.

Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 35 o 50 anni dalla stipula del contratto di concessione;

- su ordine dell'autorità giudiziaria.

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali del comune, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dall'intero mese antecedente e per tutto l'anno successivo. Copia di esso sarà inoltrata alle circoscrizioni frazionali interessate per l'affissione nei luoghi da loro ritenuti idonei.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 45 del presente regolamento, che si rinvencono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.

Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione (scheletrizzazione) e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura (asportazione preventiva e/o taglio del coperchio) della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Dirigente/Responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente.

Le estumulazioni sono eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico, o impedendo l'accesso al pubblico nella zona in cui si stanno svolgendo le operazioni di estumulazione. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

Articolo 45

Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni di carattere straordinario a richiesta dei famigliari del defunto sono eseguite a pagamento.

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla calcinazione collettiva a sensi dell'articolo 58 del presente regolamento, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento.

Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone

indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 46

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata tumulata un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 47

Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'Ufficio Tecnico al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio presso il Cimitero del Capoluogo. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al personale del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 48

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto entro il termine di cui al comma 1.

Capo V Cremazione

Articolo 49 Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

La cremazione è da considerarsi, ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso, tranne nei casi previsti dall'art. 5, comma 2, lettera c), del presente Regolamento.

Articolo 50 Registro della cremazione

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio dello Stato Civile e sarà approvato dall'Ufficio stesso.

2. Nel registro verranno annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o la volontà all'affidamento dell'urna cineraria.

I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. A tale scopo, come previsto dall'art. 48, c. 3 della L.R. 18/2010, verrà predisposto un modello di dichiarazione da parte dell'Ufficio preposto. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle modalità con cui lo stesso ha manifestato la propria volontà di essere cremato oppure il ritiro del testamento olografo depositato.

L'ufficio preposto dovrà anche avvisare il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.

Articolo 51

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della legge regionale del Veneto n. 18/2010, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
- c) certificato, in carta libera, del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.

Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

Articolo 52

Cremazione dei resti mortali. Irreperibilità della famiglia.

Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione od estumulazione ordinaria. A tal fine l'Ufficiale dello Stato Civile, su richiesta dei servizi cimiteriali e previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3) dell'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trentata giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni.

Articolo 53

Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente, idoneo al tipo prescelto di conservazione.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, oppure, nel rispetto della volontà del defunto, per la dispersione o l'affidamento.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La consegna dell'urna cineraria ai sensi dell'articolo 49, comma 3, della L.R. n. 18/2010, deve risultare da apposito verbale che, redatto in triplice esemplare, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al Responsabile del Servizio Cimiteriale, il secondo originale trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

Articolo 54

Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione

Per quanto riguarda l'affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione, si dispone quanto segue:

- Di affidare ai competenti uffici comunali individuati nel Settore Servizi Demografici e in particolare al Dirigente/Responsabile di Servizio o suo delegato, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. n. 18/2010;
- Di stabilire che il Comune possa eventualmente procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri;
- Che l'urna sia conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di

nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno.

- Di approvare la seguente procedura per l'affidamento dell'urna cineraria:
- Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri;
- Verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto;
- Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato;
- Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio;
- Obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata entro trenta giorni.

- di stabilire che per l'affidamento dell'urna cineraria non sia corrisposta alcuna tariffa.

L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata.

L'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente.

Dalla richiesta dovranno risultare:

- a) le generalità dei richiedenti aventi diritto e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
- b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
- c) l'impegno da parte dell'affidatario:
 - 1) a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - 2) a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - 3) a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.

In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero.

La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.

La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

Articolo 55

Consegna delle urne cinerarie

La dispersione delle ceneri e l'affidamento familiare delle urne avvengono, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed alla legge regionale del Veneto n. 18/2010.

In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 48 della Legge Regionale del Veneto n. 18/2010, sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal presente regolamento di polizia mortuaria.

Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

La volontà del defunto circa il trattamento delle proprie ceneri deve risultare da disposizione testamentaria o con le modalità eventualmente ammesse e disciplinate dalla Legge n. 130/2001 e dalla normativa regionale.

Articolo 56

Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri può avvenire solo nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto, comprovata da atto scritto riconducibile alle forme previste dall'articolo 3, lettera b, numeri 1 e 2 della legge n. 130/2001 ed è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco. La dispersione delle ceneri all'interno del cimitero avviene sempre e comunque previo interrimento delle stesse.

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso ed, in caso di richiesta di dispersione nel territorio di altro Comune previa acquisizione del nulla-osta del Comune stesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
- b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;

- c) l'indicazione della persona avente titolo, in base a quanto previsto dalla Legge n. 130/2001, ad eseguire la dispersione, tenuto conto della volontà espressa dal defunto;
- d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata;
- e) il consenso dell'ente coinvolto in caso di dispersione in natura.

La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita:

- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
- b) in natura ove consentito rispettando le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano;
- c) in aree private.

La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale dell'associazione avente tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto o in mancanza da personale autorizzato dal Comune.

Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario di polizia mortuaria, le seguenti operazioni:

- dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
- dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge n. 130/2001.

Articolo 57

Sepoltura di urna cineraria in cimitero

La sepoltura delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle per la conservazione delle urne o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

L'area ove consentire l'interrimento dell'urna cineraria è individuata dai Piani Regolatori Cimiteriali.

E' fatto obbligo:

- di prevedere che l'urna da interrare sia in materiale non biodegradabile;
- di prevedere che detto interrimento sia oggetto di concessione onerosa, secondo tariffa.

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Articolo 58

Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 60 giorni consecutivi. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

A questo fine, il Responsabile del Servizio competente provvede a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete all'Ufficiale dello Stato Civile, su richiesta del responsabile del servizio competente, acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

Capo VI

Polizia dei cimiteri

Articolo 59

Orario – regolamentazione funerali

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso rilasciato dal Sindaco sentiti i pareri del Responsabile dell'Ufficio Tecnico o del gestore del cimitero, se distinto dal comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Per lo svolgimento dei funerali, l'orario di ricevimento delle salme al cimitero dovrà preventivamente essere concordato con l'addetto custode o personale dell'ente gestore del servizio cimiteriale per evitare il verificarsi della contemporaneità e quindi l'accavallarsi di più cerimonie, negli stessi orari della giornata anche in cimiteri diversi.

Nel caso dovesse verificarsi la contemporaneità sopra descritta causa ritardi non imputabili al personale del servizio cimiteriale, si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo e, in casi estremi non fosse possibile la sepoltura della salma, si assicurerà comunque il ricevimento con collocazione provvisoria in camera mortuaria del cimitero con tumulazione o inumazione il giorno successivo, purché comunque la ricezione avvenga all'interno delle fasce orarie stabilite.

Per svolgere le operazioni di tumulazione e sepoltura a terra, la salma dovrà essere ricevuta almeno trenta minuti prima del normale fine turno di servizio del personale.

Articolo 60

Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal personale di custodia al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

Il Sindaco, per particolari ed accertati motivi di salute, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Articolo 61

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi, sui muri o manufatti;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

- o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata, previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 62

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 63

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande purché questi non siano di proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba. Dovranno essere ridimensionati a cura degli interessati piante e arbusti che avranno superato l'altezza di 50 centimetri, in mancanza vi provvede il personale di custodia.

I fiori recisi dovranno essere riposti esclusivamente negli appositi contenitori installati sulle lapidi dei loculi.

E fatto obbligo a parenti ed affini del defunto, lo svuotamento dei vari contenitori di acqua di fiori e piante ogni sei giorni.

I vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere non dovranno essere collocati a terra a ridosso dei loculi, lungo marciapiedi e corridoi di portici e ballatoi. Il personale del servizio cimiteriale dovrà

rimuovere dall'area calpestabile vasi di fiori, piante e oggetti di vario genere, in quanto di ostacolo alle operazioni di carattere cimiteriale e per il collocamento delle scale di servizio.

Lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture dovranno essere autorizzate.

Lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture non potranno essere rimosse o modificate senza l'autorizzazione.

Articolo 64

Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 65

Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 48 del presente regolamento, in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 66 Sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 36, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, celle ossario, nicchie per singole urne cinerarie);
- b) sepolture per famiglie e collettività (edicole, cappelle, tombe di famiglia, sarcofaghi).
- c) sepolture gratuite nei loculi riservati ai Cittadini Illustri.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune: essa non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atti tra vivi o per disposizioni testamentarie.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;

- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 67

Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) in 35 anni per i loculi realizzati dal Comune o comunque per le sepolture private individuali per tumulazioni di salme;
- b) in 35 anni per le celle ossario e le nicchie cinerarie individuali realizzate dal Comune per tumulazione di resti (ossa) o ceneri;
- c) in 99 anni per le aree destinate alla costruzione di sepolture con edicole funerarie e a sarcofago;
- d) in 99 anni per i loculi/celle ossario/cinerari per le sepolture di Cittadini Illustri.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa al momento del rinnovo.

Per i parenti di 1° grado del defunto, le concessioni di loculi sono rinnovabili previo pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo ridotta al 50%.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione.

Articolo 68

Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata di cui al 4° comma, lettera a) dell'art. 66, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti e delle ceneri per le nicchie per urne. L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento della tariffa in vigore al momento da effettuarsi anticipatamente ed in un'unica soluzione prima della sottoscrizione della concessione stessa.

La concessione può essere effettuata inoltre a favore di quel richiedente vivente che abbia il coniuge tumulato nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto indipendentemente dall'età.

E' altresì possibile la concessione:

- nel Cimitero di Adria Capoluogo a favore di quel richiedente vivente single di età superiore a 75 anni, sino al raggiungimento dell'80% dei nuovi manufatti;
- nei Cimiteri delle Frazioni a favore di quel richiedente di età superiore a 60 anni, sino al raggiungimento dell'80% dei nuovi manufatti.

La concessione a favore di persone viventi avviene con le stesse modalità stabilite al 2° comma del presente articolo per quanto concerne il pagamento della tariffa e per la stessa durata e decorrenza indicate nel precedente articolo 67.

Inoltre, per quanto concerne le concessione a favore di persone viventi, come stabilito dall'articolo 37 della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, qualora allo scadere della concessione non siano trascorsi ancora vent'anni dalla tumulazione della salma il concessionario, o gli eventuali aventi diritto, saranno tenuti al pagamento di una somma pari alla quota proporzionale di concessione calcolata sulla differenza di tempo occorrente al raggiungimento dei vent'anni dalla data di sepoltura.

Nelle costruzioni a colombaro per file sovrapposte non possono essere concessi più di due loculi nella stessa fila orizzontale. Le richieste di loculi in numero superiore a tre saranno accolte assegnandoli secondo il senso verticale. Non è ammessa la concessione di oltre quattro loculi allo stesso richiedente.

Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenze:

1. tumulazione di salma;
2. traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri o in tomba di famiglia;
3. traslazione di salma a richiesta dei concessionari;
4. concessione a persone viventi per tumulazione futura.

Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto 1.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui 4° comma, lettera b) dell'art. 66, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 69

Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dall'art. 66 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle;
- il coniuge;

- i generi e le nuore;
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali, gli affini e i conviventi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

È consentita nella tomba di famiglia, in assenza di cellette ossario/cinerario, la tumulazione di resti ossei o ceneri anche all'interno di loculi per salme salvo venga mantenuto lo spazio per consentire la tumulazione di una salma.

Nella tomba di famiglia potrà, in via provvisoria, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, secondo quanto già stabilito dal 1° comma, lettera c) dell'art. 40.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Articolo 70

Manutenzione

La cura e la manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, esclusi:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Articolo 71

Costruzione dell'opera - Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 66, commi 2 e 3, impegnano il

concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 83 del presente regolamento ed alla esecuzione delle opere relative entro 2 anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal dirigente competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 1 anno ai termini predetti.

Articolo 72

Cappelle private e tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri

La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'art. 340, secondo comma, del regio decreto n. 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune.

Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall'art. 338 del regio decreto 1265/1934, gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.

Le cappelle private sono realizzate conformemente a quanto stabilito per le tumulazioni cimiteriali. Le caratteristiche estetiche dei manufatti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sono definite dal Comune dal regolamento edilizio locale.

La domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla tumulazione privilegiata come definita dall'art. 43 della legge regionale n. 18/2010 deve essere presentata al Comune preso il quale si chiede la sepoltura, corredata della necessaria documentazione come indicato nell'allegato A della DGRV 2051 del 3 luglio 2007.

Il manufatto destinato alla tumulazione deve essere rispondente ai requisiti minimi dell'allegato A della DGRV n. 1807 del 8 novembre 2011.

Capo II

Divisione, Subentri, Rinunce

Articolo 73

Divisione, Subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 69 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio Contratti del comune esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 69, che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato dall'Ente.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 69, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 74

Rinuncia a concessione a tempo determinato

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a loculi e cellette-ossario concessi a tempo determinato quando gli stessi non sono mai stati occupati o si siano liberati per traslazione della salma o dei resti. In tale caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di un indennizzo determinato sulla base del corrispettivo pagato, proporzionale al periodo di non fruizione, secondo la seguente formula:

$$P \times [(T - t) : T] = X$$

dove:

P = prezzo del loculo/ossario versato al momento della concessione;

T = mensilità contrattuali della concessione;

t = mensilità di concessione fruite fino alla retrocessione (le frazioni di computano per intero)

X = importo da rimborsare

Il Comune ha inoltre facoltà di accettare la rinuncia a loculi e cellette-ossario per trasferimento della salma, dei resti o delle ceneri in diversa sistemazione in ambito cittadino.

In tale caso il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la traslazione in altra sepoltura (loculi, cellette-ossario) su richiesta motivata di un parente del defunto.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni ed è automatica in caso di traslazione di salma o resti.

Articolo 75

Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma determinata come al precedente art. 74, salvo utilizzare gli anni di durata della concessione in luogo dei mesi.

Nessun rimborso è dovuto per le spese contrattuali.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

Articolo 76

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione a costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 77

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 76, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma determinata come al precedente art. 74, salvo utilizzare gli anni di durata della concessione in luogo dei mesi ed equiparare le concessioni perpetue alla 99.li.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal secondo comma dell'art. 76.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo III

Revoca, Decadenza, Estinzione

Articolo 78

Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e sul sito Internet dell'Ente per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 79

Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 69;
- c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 71, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 70;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e sul sito Internet dell'Ente e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete all'Ufficio Contratti del Comune su segnalazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 80

Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Successivamente, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 81

Estinzione

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 67 o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

Imprese e lavori privati

Articolo 82

Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione, anche annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e dal DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al Titolo II - capo VI del presente regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 83

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 84
Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 82, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata e concordata con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Articolo 85
Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 86
Introduzione e deposito di materiali

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 87
Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche.

Articolo 88

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 89

Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Articolo 90

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

Capo II

Imprese pompe funebri

Articolo 91

Funzioni - Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di almeno un'autofunebre e di una rimessa rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e comunque dovranno essere osservate le norme di cui alla legislazione regionale.

Solo le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente possono effettuare nel territorio comunale l'attività funebre, intrattenendo i rapporti con l'utenza.

E' fatto divieto a soggetti diversi dall'impresa funebre di svolgere attività di intermediazione per l'organizzazione e lo svolgimento di funerali o di altre attività di onoranze funebri.

Articolo 92

Obblighi e Divieti

Le imprese di pompe funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei dolenti. E' fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni.

Articolo 93

Requisiti strutturali, gestionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre

L'esercizio dell'attività funebre è subordinato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 18/2010, alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede commerciale l'impresa, nel rispetto delle norme in materia di commercio, edilizie, urbanistiche, sanitarie e di pubblica sicurezza.

È altresì assoggettato ad autorizzazione comunale lo svolgimento di attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre di cui al comma 7, del citato art. 5 della legge regionale n. 18/2010.

Tutte le imprese che intendono esercitare attività funebre devono avere almeno una sede commerciale.

Nel caso di impresa operante in più Comuni, ovvero con sedi fuori dalla Regione Veneto, l'istanza di autorizzazione deve essere presentata in tutti i Comuni della regione Veneto presso i quali l'impresa intende svolgere attività commerciale.

Il direttore tecnico e tutti gli operatori incaricati di servizi funebri, fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, devono essere in possesso di specifici requisiti formativi, anche acquisiti presso altre Regioni.

L'impresa funebre deve dimostrare la disponibilità di almeno un mezzo di trasporto funebre, con i requisiti stabiliti dall'art. 16 del presente regolamento e di una rimessa attrezzata per le operazioni di pulizia e sanificazione.

L'impresa funebre deve inoltre dimostrare la disponibilità continuativa di almeno quattro operatori funebri, in possesso dei requisiti formativi obbligatori, assunti con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di formale contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro. I contratti di lavoro degli operatori funebri devono essere di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa ed effettiva l'espletamento dell'attività funebre.

Presso ogni sede commerciale dell'impresa deve essere esposta al pubblico la carta dei servizi e delle prestazioni con il relativo prezzario.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

Disposizioni varie

Articolo 94

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri

All'interno del Cimitero di Adria Capoluogo è riservata apposita zona detta "dei Cittadini Illustri" ove il Consiglio Comunale con apposito atto, su proposta del Sindaco e sentito il parere di apposita commissione consigliere, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di

salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Articolo 95

Catasto cimiteriale e registrazioni

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 96

Annotazioni in catasto cimiteriale

Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 97

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Articolo 98

Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il personale addetto od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

Articolo 99

Scadenzario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II

Norme transitorie - disposizioni finali

Articolo 100

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento più favorevoli o ampliative si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Responsabile del Servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 101

Responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Dirigente/Responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Dirigente/Responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Dirigente/Responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica:
opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, concessioni aree per tombe di famiglia, autorizzazioni alla tumulazione in edicole funerarie/sarcofaghi, determinazioni prezzi per concessioni loculi, ossari, nicchie cinerarie e aree edificabili, rimborsi/indennizzi per rinunce aree edificabili, sepolture a terra, esumazioni, vigilanza, ecc.;
- il Responsabile dell'Ufficio Contratti, per la parte contrattuale:
stesura dei contratti di concessione di aree edificabili per tombe di famiglia, modifiche contratti, revoche, ecc.;
- l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge.

Articolo 102

Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Le concessioni perpetue od a tempo determinato di durata superiore a quello previsto dall'art. 67, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano confermate e possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, nel caso di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, salvo i casi di estinzione. In detto caso a spese del Comune i resti saranno sistemati in cellette ossario oppure in loculi di parenti o amici.

Per le aree Cimiteriali concesse a pagamento secondo le vecchie tariffe viene data la possibilità ai concessionari di trasformare la concessione in novantanovenale previo il pagamento della differenza tra quanto pagato al momento della stipula della concessione e il prezzo attualmente in vigore per le aree cimiteriali.

Articolo 103

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Articolo 104

Tariffe

Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe citate nel presente regolamento, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio Comunale.

Le tariffe vengono di norma riviste ed eventualmente aggiornate in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore.

Le tariffe dei servizi cimiteriali dati in appalto sono modificabili solo mediante Deliberazione della Giunta Comunale, previo accordo con la Ditta interessata.

Articolo 105

Esenzioni e condizioni

A norma dell'art. 1, comma 7-bis del Decreto Legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, in Legge 28 febbraio 2001, n. 26, la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione, di esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.

Ai fini della concessione della gratuità, le condizioni di indigenza e lo stato di bisogno saranno certificati dall'ufficio servizi sociali, ai sensi della normativa vigente e degli altri elementi ritenuti utili.

Il disinteresse della famiglia non potrà essere dichiarato quando al responsabile del cimitero risultino evidenti segni di frequentazione del sepolcro, quali l'apposizione di fiori freschi, riordino e pulizia, oppure se risulti puntualmente assolta la tariffa per la lampada votiva.

Articolo 106

Servizio di Illuminazione votiva

L'Amministrazione provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo

scopo, in base a deliberazione consiliare che fisserà in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza. La richiesta e la stipula del contratto per l'illuminazione votiva avvengono anche separatamente alla stipula del contratto di concessione del loculo.

Articolo 107

Norma finale e di rinvio

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione. Dalla stessa data sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari via via deliberate.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001), alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993), alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998), al D.P.R. 15 luglio 2002, n. 254 (G.U. n. 211 dell'11.9.2003) e alla Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 (BURV n. 21 del 9.3.2010).